

Comunicazione n. DIN/100467746 del 24-5-2010

inviata allo Studio ... e, p.c. alla Società ...

OGGETTO: Quesito interpretativo

Si fa riferimento alla precorsa corrispondenza nella quale codesto Studio ha rappresentato l'intendimento dell'impresa di investimento ..., autorizzata ad operare in Italia in libera prestazione di servizi, di "*istituire una figura di promotore finanziario sotto la forma di Tied Agent (agente collegato)*" avente le seguenti caratteristiche:

- *"costituzione sotto forma di società a responsabilità limitata con capitale totalitario o maggioritario della società madre autorizzata;*
- *contratto di monomandato con la società madre autorizzata;*
- *attività da svolgere: promozione e vendita di servizi di investimento e accessori presso clienti o potenziali clienti; ricezione e trasmissione di ordini su servizi di investimento o finanziari;*
- *collocamento di strumenti finanziari e assistenza pre e post vendita ai clienti o potenziali clienti;*
- *l'amministratore unico o presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato [della costituenda società a responsabilità limitata] sarà un cittadino ..., laureato in Finanza [con] un' esperienza professionale [di] ... anni nel settore bancario e finanziario, attualmente (...) direttore generale della società madre che intende aprire il Tied Agent in Italia".*

In considerazione di quanto sopra, codesto Studio ha chiesto se "*tale figura professionale (...) possiede i requisiti per essere amministratore esecutivo della società Tied Agent italiana*" nonché di "*confermare che le caratteristiche e gli elementi sopra indicati sono corretti e applicabili in Italia*". Codesto Studio ha, altresì, chiesto di "*aggiungere ogni altra informazione utile alla costituzione, e al rispetto degli adempimenti del Tied Agent in Italia e specificamente quelli riguardanti la comunicazioni*" a Consob.

Al riguardo, si rappresenta preliminarmente che la disciplina italiana, in conformità a quanto previsto dalla MiFID, consente agli intermediari autorizzati di utilizzare la figura dell'agente collegato, c.d. *tied agent*, quale ausiliario per lo svolgimento della propria attività.

Tuttavia qualora un intermediario autorizzato ad operare in Italia intenda svolgere l'attività di offerta fuori sede di strumenti finanziari e di servizi di investimento occorre che lo stesso debba avvalersi della figura del promotore finanziario, che costituisce, come si è già avuto modo di chiarire in sede di proposizione del testo del "nuovo" regolamento Intermediari, una specificazione della generale categoria dell'agente collegato.

Difatti, è noto che la disciplina dell'offerta fuori sede, intesa quale sinonimo della vendita "porta a porta", non è oggetto di regolamentazione a livello europeo ed è quindi rimessa alla legislazione di

ogni singolo Stato membro (cfr. art. 30 e 31 del TUF e art. 78 del Regolamento Intermediari n. 16190/2007 per quanto riguarda l'Italia)¹.

La disciplina italiana ha, pertanto, previsto l'obbligo, in capo a tutti gli intermediari abilitati alla prestazione di servizi d'investimento che decidano di operare "porta a porta" nei confronti di clientela al dettaglio (c.d. clientela "*retail*"), di avvalersi di promotori finanziari ossia di persone fisiche, che, in qualità di tied agent ai sensi della MiFID, sono iscritte in un apposito albo.

L'obbligo in questione di avvalersi di promotori finanziari riguarda anche le imprese di investimento comunitarie, indipendentemente dal fatto che esse siano operative in Italia in regime di libera prestazione di servizi o mediante stabilimento di succursali sul territorio nazionale.

In ragione della mancanza dei relativi requisiti prescritti dalla normativa nazionale è quindi escluso che una società a responsabilità limitata possa ottenere l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari in Italia.

Per quanto utile, si sottolinea, altresì, che l'art. 31, comma 1, secondo periodo, del TUF dispone che "*i promotori finanziari di cui si avvalgono le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, le società di gestione armonizzate, le banche comunitarie ed extracomunitarie, sono equiparati, ai fini dell'applicazione delle regole di condotta, a una succursale nel territorio della Repubblica*".

In considerazione di quanto sopra, ne consegue che l'utilizzo di promotori finanziari è equiparato alla stabilimento di una succursale ai fini dell'applicabilità delle regole di condotta (e della vigilanza) del Paese ospitante.

Pertanto, l'impresa di investimento comunitaria che decida di operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi avvalendosi di promotori finanziari sarà, per tale via, assoggettata alle norme di comportamento ed alla vigilanza dello Stato ospitante (l'Italia nel caso di specie).

CONSOB

L. Spada G. D'Agostino

¹ Su ciò il considerando 38 della MiFID è chiarissimo nella parte in cui afferma che "*le condizioni per l'esercizio di attività al di fuori dei locali dell'impresa di investimento (vendita porta a porta) non dovrebbero essere disciplinate dalla presente direttiva*".